



REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Indice degli articoli

- Art. 1 - Contenuto del regolamento e ambito di applicazione
- Art. 2 - Ambito soggettivo
- Art. 3 - Ambito oggettivo
- Art. 4 - Il Procedimento - Criteri generali
- Art. 5 - Avvio del procedimento a iniziativa dell' ufficio
- Art. 6 - Avvio del procedimento a iniziativa del contribuente
- Art. 7 - Contraddittorio con il contribuente
- Art. 8 - Conclusione del procedimento
- Art. 9 - Effetti tributari
- Art. 10 - Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice
- Art. 11 - Disposizioni finali

Art. 1

Contenuto del regolamento e ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento il Comune di Oristano si avvale della facoltà prevista dall'art. 50 della L. 449 del 27 dicembre 1997 che consente ai Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle seguenti entrate comunali: ICI/IMU; TARSU/TARES/TARI; COSAP (canone occupazione suolo e aree pubbliche); CIMP (canone installazione mezzi pubblicitari), di seguito entrate tributarie.
3. La disciplina dell'accertamento con adesione attribuisce agli uffici accertatori un ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie, anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario e anticipare la riscossione dei tributi con conseguenti concreti risultati positivi dell'azione di accertamento.

Art. 2

Ambito soggettivo

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica a tutti i soggetti passivi di entrate tributarie (cfr. supra comma 2 art. 1).
2. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati. In questo caso l'invito di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 218/97, deve essere inviato a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento¹.
3. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti².
Il perfezionamento dell'adesione comporta pertanto il soddisfacimento dell'obbligo tributario e il

¹ La figura del coobbligato si riscontra sia tra più soggetti obbligati al pagamento di uno stesso tributo, sia tra più soggetti obbligati al pagamento di tributi diversi ma al cui assolvimento sono legati ex lege da un vincolo di solidarietà.

² la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12, comma 2, D.Lgs. 218/97).

L'estinzione dell'obbligazione tributaria comporta che gli avvisi di accertamento notificati anche agli altri coobbligati, non potranno formare oggetto di impugnativa;

divieto di procedere ad ulteriore attività di accertamento da parte dell'Ufficio ha effetto anche nei confronti degli altri obbligati.

4. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza. L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può o meno accedere all'adesione.

Art. 3 Ambito oggettivo

1. L'accertamento con adesione si applica alle Entrate Tributarie specificate all'art. 1 comma 2. Il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento ma presuppone la sussistenza di "materia concordabile" e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
2. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.
3. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 4 Il Procedimento - Criteri generali

1. La competenza per la definizione dell'accertamento con adesione spetta al funzionario responsabile del tributo.
2. Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato:
 - a) d'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica (art. 5, comma 1 del D.Lgs. 218/97);
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica di un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria (art. 6 del D.Lgs. 218/97).
3. Inoltre, al contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Art. 5 Avvio del procedimento a iniziativa dell' ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente (cfr. supra comma 1 art. 3), prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica eseguita dai messi comunali o mediante fax, posta elettronica certificata e/o posta elettronica ordinaria, contenente l'indicazione degli elementi specificati di seguito:
 - a) il giorno, luogo e ora della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - b) i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;
 - c) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta indicata all'art. 9;
 - d) l'espressa menzione che la mancata comparizione determina il mancato avvio del procedimento, senza obbligo per l'ufficio di ulteriore comunicazione al Contribuente.
2. Allo scopo di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio, nell'invito saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio.

3. Il Contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
4. La mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile non essendo obbligatoria la partecipazione del contribuente al procedimento. Resta salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento o di rettifica.
5. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione dell'Ufficio.

Art. 6

Avvio del procedimento a iniziativa del contribuente

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 218/97, il contribuente, al quale è stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica (non preceduto dall'invito di cui all'art. 5 del presente Regolamento), qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può attivare il procedimento di definizione, mediante la presentazione di una istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'Ufficio Tributi mediante consegna diretta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata e deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi alla Commissione tributaria provinciale (cfr. infra comma 6).
3. Tale disposizione non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti: da ciò consegue che, in presenza di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia del contendere. In tale ipotesi l'ufficio dovrà attivarsi per ottenere la relativa dichiarazione da parte della Commissione tributaria e provvedere a rimborsare le somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio.
4. Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742 e ss.mm..
5. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce preliminarmente l'effetto di sospendere i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
6. L'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica determina ex lege la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi, anche ai fini dell'eventuale iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli.
7. L'Ufficio, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. o posta certificata, ad un qualsiasi recapito indicato dallo stesso contribuente nell'istanza di accertamento con adesione. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
8. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
9. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento o di rettifica notificato.
10. Il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, anche a mezzo di terzi incaricati dal Comune, può chiedere all'Ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione (art. 6, c. 1 D.Lgs 218/97). L'istanza deve essere inoltrata con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo con riferimento agli specifici periodi nonché ai tributi interessati dal controllo, relativamente ai quali il contribuente chiede la formulazione della proposta di accertamento. Prima di attivare il procedimento di definizione con l'invio al contribuente dell'invito di cui all'art. 5 del D. Lgs 218/97, l'ufficio dovrà esaminare gli elementi contenuti nell'informativo redatto a seguito degli accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza, nonché gli altri eventuali elementi disponibili.

Art. 7

Contraddittorio con il contribuente

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente, oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado purchè muniti di delega.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività di impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio sarà acquisito dall'Ufficio e accluso al fascicolo del procedimento.
3. Il Contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione, il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti possono essere fissati ulteriori incontri, per consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti i dati le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
5. Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale, come previsto dall'art. 63 del DPR n. 600 del 1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art. 8

Conclusioni del procedimento

1. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal contribuente l'Ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.
2. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione. Dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, viene redatto l'atto di accertamento con adesione che può consistere anche nel verbale della seduta, sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile e contenente gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda con l'evidenza di quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio, quanto definito in contraddittorio e con gli importi definitivamente liquidati del tributo interessi e sanzioni dovuti in dipendenza della definizione.
3. Ai fini del perfezionamento dell'adesione non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto di definizione (o del verbale che lo contiene) tra le parti interessate, in quanto, come espressamente previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 218/97, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione di idonea garanzia qualora richiesta dall'ufficio.
4. Su richiesta del contribuente, può essere concesso il pagamento rateale fino a un massimo di 24 rate. Il pagamento rateale di importi inferiori ai 50 euro mensili deve essere sempre motivato da comprovate situazioni di difficoltà economica.

Art. 9

Effetti tributari

1. i sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, l'accertamento definito con adesione:
 - a) non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente;
 - b) non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs n. 218/97 in ordine ai presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento.
 - c) le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato D.Lgs., qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10

Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta, in via generale, la definizione dei rapporti tributari che hanno formato oggetto del procedimento.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'ufficio alla data medesima.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 2016.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge se ed in quanto compatibili con i tributi comunali.

